



## Provincia di Modena

### SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente ROMPIANESI GIOVANNI

Determinazione n° 83 / 11/06/2015

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA OLEARI MARCO E C. S.A.S..  
INSTALLAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI  
PERICOLOSI SITO IN VIA DEI FALEGNAMI 17 - 19, MEDOLLA (MO).  
(RIF. INT. N. 01662710365/223)

#### AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RILASCIO

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (lettera 1-ter2 D.Lgs. 152/06 Parte Seconda), esistono i seguenti riferimenti:

- il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2006, presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea;

- il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- il BRef “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
- allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
  1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
  2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

vista la domanda presentata il 06/09/2014 da Oleari Marco e C. S.a.S. mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 87324/9.12.3.223 del 08/09/2014 in qualità di gestore dell’installazione esistente per “l’accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” (punto 5.6 All. VIII D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Dei Falegnami n. 17-19 a Medolla, al fine di ottenere l’AIA per la gestione dell’impianto sopraccitato;

richiamate le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 24/03/2015 convocata per la valutazione della suddetta domanda ai sensi del Dlgs. 152/06 Parte Seconda e degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell’AIA. Durante la suddetta Conferenza sono stati acquisiti:

- il parere contenente le prescrizioni del Sindaco del Comune di Medolla prot. N. 32541/15 rilasciato ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come previsto dall’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e il parere dell’ufficio tecnico del Comune di Medolla, espresso ai sensi della L.R. 21/04 prot. n. 32551/15;
- il rapporto istruttorio di ARPA di Modena, (formalizzato successivamente ed assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 47497/9.12.3.223 del 08/05/2015), contenente anche il parere obbligatorio sul monitoraggio dell’impianto ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. 21/04;

viste le osservazioni allo schema di AIA inviate dalla Ditta il 10/06/2015 a correzione di alcuni errori materiali che sono state accolte;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il Dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Modena;
- le informazioni relative al procedimento sono riportate nella sezione A3 dell’Allegato I alla presente;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-quater comma 10 del

D.Lgs. 152/06 e dell'art. 10 della L.R. 21/04, a Oleari Marco e C. S.a.S. avente sede legale e produttiva in Via Dei Falegnami n. 17-19 a Medolla, in qualità di gestore dell'impianto esistente per "l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" (punto 5.6 All. VIII D.Lgs. 152/06).

- di stabilire che:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di gestione di rifiuti pericolosi (punto 5.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una **capacità massima istantanea e giornaliera di accumulo di rifiuti pericolosi pari a 165 tonnellate**;
2. il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:

Settore ambientale	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la comunicazione	Estremi autorizzazione (n° e data di emissione)	NOTE
Rifiuti	Provincia di Modena	Determinazione n. 35 del 30/01/2009	Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/06
Rifiuti	Provincia di Modena	Comunicazione MED 008 del 19/12/2013 n. 180	Comunicazione ai sensi dell'art. 216 D.lgs. 152/06
Emissioni in atmosfera	Provincia di Modena	Determinazione n. 77 del 20/05/2014	AUA

3. l'Allegato I alla presente AIA "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
5. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Modena anche nelle forme dell'autocertificazione;
6. ARPA è incaricata di:
  - effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo della presente AIA (sezione D) e ad essa assegnati, rispettando la periodicità stabilita dal Piano di Controllo stesso,
  - verificare il rispetto della conformità dell'installazione alla presente AIA,
  - verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. 152/06, dalla L.R. 21/04 e dal presente atto,
  - nonché, di effettuare quanto di competenza previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

ARPA può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC o fax ad ARPA (sezione territorialmente competente e "Unità prelievi delle emissioni" presso la sede di Via Fontanelli, Modena) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore.

Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA, sono inviati a cura di ARPA stessa all'Azienda e all'Autorità Competente (Provincia di Modena) per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.

Relativamente ai contenuti del Report annuale, ARPA esprime la propria valutazione almeno in concomitanza con l'ispezione programmata prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo, oppure, su specifica richiesta dell'Autorità Competente e, comunque, qualora ne riscontrasse la necessità;

i costi che ARPA di Modena sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e

previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 e con la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, richiamati in premessa;

8. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
9. sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
10. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione è **efficace a decorrere dal 01/07/2015** e deve essere riesaminata ai fini del rinnovo **entro il 30/06/2027**. A tale scopo, il gestore dovrà presentare **sei mesi** prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.
11. Il Gestore è tenuto a prestare garanzia finanziaria a favore della Provincia di Modena per gli importi di seguito riportati. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto.
  - a) **€ 41250,00 (quarantunomila duecento cinquanta/00 euro)** per l'operazione di recupero R13 di rifiuti pericolosi (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate (165 t) per 250,00 euro/t – rifiuti pericolosi);
  - b) **€ 20.000,00 (ventimila//00 euro)** per l'operazione di recupero R13 di rifiuti non pericolosi (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate (65 t) per 140,00 euro/t – rifiuti non pericolosi – importo minimo 20.000 euro).
  - c) **€ 100.000,00 (centomila/00 euro)** per l'operazione di recupero R12 di rifiuti pericolosi e non pericolosi (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua espressa in tonnellate (2100 t) per 15,00 euro/t – L'importo minimo della garanzia è comunque pari a 100.000 euro).

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/03/1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte della Provincia di Modena previa integrazione accettata dalle parti.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- a. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- b. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01 e ss.mm.ii..

La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Provincia in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, la Provincia di Modena provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

La Provincia di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della

garanzia finanziaria.

**12. ai sensi dell'art. 29-decies comma 1, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente.**

### **D e t e r m i n a   i n o l t r e**

- che:

- a) il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'allegato I (“Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”);
- b) la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure previste al punto D2.11 “sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione” dell'Allegato I alla presente;

- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Oleari Marco e C. S.a.S. per il tramite del SUAP del Comune di Medolla, al Comune di Medolla – Uff. Ambiente e all'ARPA di Modena – Distretto Competente;

- di stabilire che il presente atto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), a cura del SUAP del Comune di Medolla, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;

- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dall'avvenuta pubblicazione sul BUR.

La presente autorizzazione comprende n. 1 allegato.

**Allegato I:** CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL DIRETTORE  
AREA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE  
Dott. F.to ROMPIANESI GIOVANNI

Originale Firmato Digitalmente

---

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## Provincia di Modena

Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche

Telefono 059 209 403 - Fax 059 209 409

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

### U.O. RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI

tel. 059 209 416 fax 059 209 479

Classifica 09-11-06/fasc. 272/2011

Modena, 14/05/2015

### ALLEGATO II

#### ISCRIZIONE N. MED008

**AL "REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI", AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. DITTA OLEARI MARCO E C. S.A.S. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN VIA DEI FALEGNAMI, 17 e 19 A MEDOLLA (MO).**

- Rif. int. N. 01662710365/223
- Sede legale ed impianto in via dei Falegnami, 17 e 19 a Medolla (Mo)
- Attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (punto 5.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006)

#### A SEZIONE INFORMATIVA

La società OLEARI MARCO E C. S.A.S. con sede legale e impianto in via Dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo) dal 2004 è iscritta al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta, per attività di messa in riserva (R13) di rifiuti metallici, una parte di essi sono trasformati in materie prime secondarie (end of waste) (operazione R4) in conformità al Regolamento (UE) 333/2011 destinate alla commercializzazione.

#### *Iter storico:*

14/11/2003: Oleari Marco e C. S.n.c. (ora Oleari Marco e C. S.a.s.), con sede legale in via Fregni, 149 a Modena, presenta comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 119910/8.8.4 del 17/11/2003, nella quale dichiara di avviare, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, attività di recupero di rifiuti presso l'impianto ubicato a Medolla (Mo) in via dei Falegnami.

15/03/2004: con provvedimento prot. n. 36774/8.8.4 del 15/03/2004 la ditta Oleari Marco e C. S.n.c. viene iscritta al n. MED008 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art.33 del D.lgs 22/97, con validità decorrente dal 28/01/2004 sino al 27/01/2009.

26/10/2004: Oleari Marco e C. S.n.c. presenta comunicazione per modifica dell'attività, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 135445/8.8.4 del 27/10/2004, consistente nell'integrazione dell'operazione di recupero di cui al punto R4 dell'allegato C al D.lgs 22/97 relativamente ad alcuni codici CER previsti nelle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98.

12/09/2005: con provvedimento di iscrizione prot. n. 119275/8.8.4 del 12/09/2005 la Scrivente Amministrazione recepisce le modifiche all'attività di cui sopra.

30/08/2007: Oleari Marco e C. S.n.c. presenta comunicazione per modifica delle operazioni di recupero, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 103382/8.8.4 del 03/09/2007, consistenti nell'aumento dello stoccaggio massimo istantaneo dei rifiuti previsti al punto 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. identificati con codice CER 120103 e nell'eliminazione dei codici CER 191203 e 191002 di cui al punto 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss. mm..

02/10/2008: Oleari Marco e C. S.n.c. presenta comunicazione di rinnovo senza modifiche, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 101276/8.8.4 del 07/10/2008.

09/12/2008: con nota assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 126711/8.8.4 del 12/12/2008 la ditta Oleari Marco e C. S.n.c. comunica che, a far data dal 19/12/2008, varierà la ragione sociale in Oleari Marco e C. S.a.s. mantenendo invariati sede legale, P.IVA e C.F..

19/01/2009: con provvedimento prot. n. 4690/8.8.4 e successiva lettera di rettifica prot. n. 9497/8.8.4 del 02/02/2009, la Scrivente Amministrazione attesta il rinnovo dell'iscrizione n. MED008 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena a decorrere dal 19/12/2008 al 18/12/2013.

05/10/2012: Oleari Marco e C. S.a.s., con sede legale e operativa in via dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo), comunica, ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L.122 del 01/08/2012 la delocalizzazione totale e temporanea dell'attività nell'immobile sito a Campogalliano (Mo) in via G. Di Vittorio, 70 in attesa della ricostruzione dell'impianto di via dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo).

26/11/2013: Oleari Marco e C. S.a.s. comunica che a partire dal 12/12/2013 inizierà il rientro nella sede di Medolla ricostruita rispecchiando fedelmente la pianta del capannone crollato a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e che i rifiuti saranno riposizionati nei vari box come lo erano prima del sisma.

27/11/2013: Oleari Marco e C. S.a.s. presenta comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 116388/9.11.6 del 28/11/2013. Alla comunicazione la ditta allega copia del certificato attestante che il sistema di gestione di Oleari Marco e C. S.a.s. via dei Falegnami, 19 a Medolla è conforme ai requisiti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, recante i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

11/12/2013: la Provincia di Modena con nota prot. n. 120566/9.11.6 richiede alla ditta Oleari Marco e C. S.a.s. di presentare domanda di integrazione della vigente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., al fine di ricomprendere nella stessa tutti i titoli abilitativi ambientali relativi all'impianto in oggetto (ad eccezione della comunicazione di recupero di rifiuti che manterrà la propria efficacia e validità). La ditta trasmette alla Provincia di Modena la domanda di integrazione di cui sopra in data 23/01/2014.

12/12/2014: la Provincia di Modena emette provvedimento prot. n. 15709/9.11.6 di rinnovo dell'iscrizione n. MED008 al Registro dal 19/12/2013 al 18/12/2018.

20/05/2014: la Provincia di Modena rilascia autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 con determinazione n. 77 comprensiva dei titoli abilitativi emissioni in atmosfera e rumore, valida sino al 31/01/2019.

11/09/2014: con l'entrata in vigore del D.lgs 46/2014 che ha modificato l'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006, l'attività svolta dalla ditta in procedura ordinaria rientra tra quelle previste al punto 5.5 del predetto allegato "accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi" con una capacità complessiva superiore a 50 Mg, la ditta Oleari Marco e C. S.a.s. presenta pertanto domanda di AIA.

26/11/2014: si svolge la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29 quater comma 5 parte II D.lgs 152/2006 per esaminare la domanda di AIA della ditta Oleari Marco e C. S.a.s.. I componenti la conferenza concordano che è necessario richiedere alla ditta documentazione integrativa.

16/02/2015: il gestore trasmette le integrazioni richieste al Suap, pervenute alla Provincia di Modena ed assunte agli atti con prot. n. 22619 del 03/03/2015, nelle quali in relazione all'attività svolta in procedura semplificata dichiara:

- che intende accorpate la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 con l'AIA in rilascio;
- che intende rinunciare ai seguenti rifiuti: CER 150104, 191202, 200140 della tipologia 3.1; CER 100899, 170407, 200140 della tipologia 3.2; CER 100602, 100809, 100811 della tipologia 4.1; CER 100602 della tipologia 4.3;

- che intende modificare i quantitativi delle tipologie 3.1 e 3.2 rispetto alla vigente iscrizione.

24/03/2015: si svolge la seconda seduta della Conferenza dei Servizi durante la quale il gestore dichiara che invierà ulteriori integrazioni; i componenti la conferenza ritengono che via siano le condizioni per il rilascio dell'AIA.

24/05/2015: dal SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord perviene documentazione integrativa volontaria del gestore, assunta agli atti con prot. n. 43168/9.12.3 del 27/04/2015.

## **B SEZIONE DISPOSITIVA**

1. La ditta Oleari Marco e C. S.a.s. è iscritta al numero **MED008** del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 152/06 parte quarta e ss.mm..
2. Le operazioni di recupero devono avvenire con le modalità previste nella presente AIA. Il gestore, presentando apposita domanda, può avvalersi in qualsiasi momento della possibilità di utilizzare le procedure previste dagli articoli 214 e 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. e dalle rispettive norme tecniche di attuazione.
3. **L’iscrizione ha la medesima validità della presente AIA e deve esserne richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca.**
4. La comunicazione deve essere ripresentata, inoltre, in caso di modifica sostanziale (ai sensi della normativa di settore) delle operazioni di recupero. A tal proposito si richiama anche quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena “Modifiche sostanziali alle attività di recupero ai sensi dell’art. 33 comma 5 D.lgs 22/97” (abrogato e sostituito dal D.lgs 152/2006 Parte Quarta) prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999, di cui si riporta stralcio: “costituiscono modifica sostanziale con obbligo di nuova comunicazione:
  - a) aumento della potenzialità impiantistica;
  - b) aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;
  - c) introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998 e sue ss.mm.;
  - d) introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all’allegato C al D. Lgs 22/97 e sue sss.mm. (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06)”.
5. Tutte le modifiche saranno valutate dall’autorità competente Provincia di Modena ai sensi dell’art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.
6. Ai fini del rinnovo della presente iscrizione e per ogni sua modifica, il gestore dovrà, in ogni caso, presentare la documentazione prevista dalla Provincia di Modena per la comunicazione di “nuova attività” (da utilizzare anche nel caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero), disponibile anche sul sito internet dell’Ente, evidenziando sulla prima pagina il numero identificativo di AIA Rif. int. N. 01662710365/223.
7. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ai fini della comunicazione dal legale rappresentante della ditta Oleari Marco e C. S.a.s. sono soggette ai controlli previsti dall’art. 71 del suddetto decreto.
8. Ai fini del rinnovo dell’iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti”, il gestore è tenuto a versare annualmente (entro il 30 aprile) il diritto di iscrizione di cui al D.M. 350/98 per l’importo dovuto (Classe attuale di attività 4 superiore o uguale a 6000 t/a e inferiore a 15000 t/a).
9. Le attività di recupero di rifiuti, per quanto non altrimenti regolato nel presente atto o in suo contrasto, rimangono soggette a quanto stabilito dalla specifica legislazione di settore.
10. **Si prende atto delle modalità di svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata dichiarate dal gestore nelle comunicazioni agli atti e nella documentazione integrativa alla domanda di AUA.**

**La ditta effettua operazioni di recupero di rifiuti metallici presso un capannone esistente ubicato in via dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo).** Tutte le operazioni si svolgono all'interno del capannone, nell'area cortiliva esterna la ditta non effettua alcuna operazione di stoccaggio



o conferimento rifiuti, tale area viene utilizzata esclusivamente per il deposito di cassoni vuoti: sul lato ovest dell'edificio sono posti prevalentemente cassoni vuoti da 24 mc con o senza coperchio, sul lato nord sono posti cassoni rovesciati da 200 lt, cassoni scarrabili e fissi vuoti da 24 e 32 mc con o senza coperchio, cassoni vuoti da 1,5 mc aperti. Tutti i cassoni sono vuoti e puliti. Le operazioni di conferimento, messa in riserva, selezione e cernita si svolgono all'interno del capannone ubicato al civico 19.

I rifiuti previsti ai **punti 4.1 e 4.3** del del D.M. 05/02/98 sono sottoposti a sola messa in riserva (R13) per il successivo conferimento ad impianti di recupero autorizzati.

I rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio di cui ai punti **3.1** CER 120101 e 170405 e **3.2** CER 120103 e 170402, del D.M. 05/02/98 sono sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) per produrre **end of waste** (rifiuti che hanno cessato tale qualifica). La ditta è in possesso di certificazione attestante la conformità dell'attività ai requisiti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, recante i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

La selezione dei rifiuti avviene con ragno semovente ed i prodotti **cerniti** vengono posizionati in contenitori da 1,5 mc che vengono **pesati** sulla bilancia in dotazione all'azienda e successivamente caricati sugli automezzi con carrelli elevatori dotati di forche girevoli a 360°. I rifiuti trattati in R4 con certificazione TUV Regolamento (UE) n. 333/2011 vengono selezionati da rifiuti CER 170402, 120101, 170405, per quanto riguarda gli end of waste di alluminio la ditta dispone di bilancia da 5 kg con scarti di 1 grammo, pesi certificati per la taratura periodica della stessa, forno a resistenze con crogiolo in materiale ceramico per la fusione, atta a comprovare la **resa fusoria minima** del 95%. Rottami con presenza di sostanze oleose oltre il 5% del peso non vengono posti come EOW. Per i rottami di ferro, non possedendo un forno ad induzione che arrivi a 1700°C la prova fusoria viene effettuata presso terzi a loro volta certificati Regolamento (UE) 333/2011. La società ritira rifiuti solo in Italia, non da commercianti, ma direttamente dai produttori degli stessi, che utilizzano un materiale che ha già subito vari controlli radiometrici, all'arrivo degli automezzi prima dello scarico la ditta controlla comunque i rifiuti in area cortiliva con un contatore geiger di proprietà. Nell'eventualità, peraltro remota, che il contatore Geiger segnalasse un superamento dei limiti di legge, gli addetti devono immediatamente uscire dall'area cortiliva ed avvisare i Vigili del Fuoco (115).

Il gestore precisa che l'area dell'impianto comprende anche il capannone attiguo (al **civico 17**) all'interno del quale **sono depositate le materie prime secondarie** End Of Waste (quindi non più rifiuti) ottenute secondo il Regolamento (EU) nr. 333/2011. Tali EOW sono depositate all'interno di cassoni scarrabili dotati di coperchio all'interno dello stabile o in cassoni metallici da 1,5 mc impilati o sfuse su pavimentazione in cemento impermeabilizzato quarzato con sottostanti telonature in PE. In tale porzione di stabile trovano collocazione anche la muffola per prove, posta su di un tavolo da lavoro ed un serbatoio di gasolio da 490 lt dotato di bacino di contenimento.

L'attività di movimentazione rifiuti polverulenti viene svolta dalla ditta esclusivamente all'interno del capannone e con i portoni chiusi; i portoni vengono mantenuti aperti solamente durante le operazioni di ingresso/uscita automezzi; il rifiuto polverulento non viene movimentato da un capannone all'altro; nell'area cortiliva si effettua solamente il deposito di cassoni metallici vuoti e preventivamente puliti all'interno dello stabile con scope; pertanto si esclude la possibilità di depositare all'esterno cassoni contaminati da sostanze pericolose o semplicemente con residui di polveri; periodicamente viene pulita l'area interna ed esterna del capannone con motospazzatrice; non si effettua stoccaggio di rifiuti all'esterno.

Nel caso di piccole fuoriuscite di olii dai rifiuti stoccati (stoccaggio all'interno del capannone) esse vengono assorbite con idonea polvere assorbente presente all'interno del capannone. La polvere assorbente esausta sarà poi raccolta in un apposito bidone individuato in planimetria con CER 150203.

## C SEZIONE PRESCRITTIVA

Oleari Marco e C. S.a.s. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione C:

11. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

**Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06**

<b>Tip. 3.1</b>		<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>				<b>Operazioni di recupero: R13, R4</b>	
3.1.3 lett. c	<b>Operazioni di recupero:</b> operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 1.						
3.1.4 lett. c	<b>Prodotti ottenuti:</b> rottami di ferro e acciaio che hanno “cessato di essere qualificati rifiuti” (end of waste)						
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo mc</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo t</b>	<b>Stoccaggio annuale t/a</b>	<b>Recupero t/a</b>	<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	45	270	500	300		
170405	ferro e acciaio	22,5	30	500	300		
<b>Subtotale</b>		<b>67,5</b>	<b>300</b>	<b>1000</b>	<b>600</b>		
<b>Tip. 3.2</b>		<b>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]</b>				<b>Operazioni di recupero: R13, R4</b>	
3.2.3 lett. c	<p><b>a) Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da rottami di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio:</b> operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 2.</p> <p><b>b) Operazioni di recupero dei rifiuti non ferrosi o loro leghe diversi da alluminio, leghe di alluminio, rame e leghe di rame<sup>3</sup>:</b> messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi &lt;2% in peso; PCB e PCT &lt;25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati &lt;5% in peso come somma totale; solventi organici &lt;0,1% in peso; polveri con granulometria &lt;10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.</p>						
3.2.4 lett. e	<p><b>Prodotti ottenuti:</b></p> <p><b>a)</b> rottami di alluminio inclusi i rottami di leghe di alluminio che hanno “cessato di essere qualificati rifiuti” (end of waste).</p> <p><b>b)</b> limitatamente ai metalli non ferrosi diversi da alluminio, leghe di alluminio, rame e leghe di rame: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO.</p>						
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo mc</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo t</b>	<b>Stoccaggio annuale t/a</b>	<b>Recupero t/a</b>	<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	250	200	2000	-		
170401	rame, bronzo, ottone	15	7,5	600	300		

- 1 Regolamento che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.
- 2 Regolamento che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.
- 3 Relativamente ai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame l'operazione R4 è subordinata all'acquisizione della certificazione di conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013/UE.

170402	alluminio	115	120	2000	1000	
170403	piombo	12	30	100	50	
170404	zinco	10,5	30	300	200	
170406	stagno	6	30	150	50	
<b>Subtotale</b>		<b>408,5</b>	<b>417,5</b>	<b>5150</b>	<b>1600</b>	
<b>Tip. 4.1</b>	<b>scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot</b>					<b>Operazioni di recupero: R13</b>
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo mc</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo t</b>	<b>Stoccaggio annuale t/a</b>	<b>Recupero t/a</b>	<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>
101003	scorie di fusione					
<b>Subtotale</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	
<b>Tip. 4.3</b>	<b>schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe</b>					<b>Operazioni di recupero: R13</b>
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo mc</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo t</b>	<b>Stoccaggio annuale t/a</b>	<b>Recupero t/a</b>	<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>
100601	scorie della produzione primaria e secondaria					
<b>Subtotale</b>		<b>30</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE</b>				<b>6750</b>	<b>2200</b>	

12. ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. e successive integrazioni per quanto non in contrasto con le successive prescrizioni;
13. ad effettuare l'attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 come modificato con Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006;
14. art. 1 (*Principi generali*) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
- creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - causare inconvenienti da rumori e odori;
  - danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
15. art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni 4;
16. art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. (...)

17. art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
18. art. 3 (*Recupero di materia*) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
19. art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
20. art. 6 (*Messa in riserva*) comma 1: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo;
21. art. 6 comma 2: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva";
22. art. 6 comma 5: fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
23. art. 6 comma 6: la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. (...)
24. art. 6 comma 7: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento;
25. art. 6 comma 8: per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
26. art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
27. art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
28. art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
29. art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
30. a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:
  - a) ad effettuare la messa in riserva dei rifiuti secondo quanto rappresentato nella planimetria trasmessa al Suap in data **09/04/2015** per quanto non in contrasto con le seguenti

- prescrizioni;
- b) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
  - c) deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
  - d) la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
  - e) il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto prevista nella presente iscrizione ed opportunamente separate;
  - f) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
  - g) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
  - h) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
  - i) i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
  - j) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
  - k) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
  - l) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
  - m) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
  - n) ad effettuare l'attività di recupero di rifiuti esclusivamente all'interno del capannone indicato in planimetria (civici 17 e 19)
  - o) i rifiuti non devono dare origine a percolazioni, a diffusione di polveri e di odori;
  - p) i rifiuti polverulenti, i rifiuti che possono dare origine a percolazione o a sversamenti di eventuali residui di liquidi contenuti, devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta;
  - q) i rifiuti costituiti da contenitori per liquidi devono essere stoccati all'interno di cassoni a tenuta;
  - r) i contenitori e le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti recuperabili devono essere contrassegnate da apposita segnaletica riportante il codice CER del rifiuto stoccato;
  - s) i contenitori degli eventuali rifiuti prodotti in proprio e destinati allo smaltimento devono essere opportunamente contrassegnati da apposita segnaletica;
  - t) i rifiuti recuperabili devono essere stoccati separatamente dalle M.P.S. o "end of waste" ottenuti dalla selezione dei rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2;
  - u) gli end of waste come dichiarato dalla ditta devono essere stoccati all'interno del capannone nella porzione al civico 17;
  - v) relativamente ai rifiuti previsti al punto 3.1 (rifiuti di ferro, acciaio e ghisa) del D.M. 05/02/98 e ai rifiuti costituiti da rottami di alluminio e rottami di leghe di alluminio previsti al punto 3.2 del medesimo l'operazione R4 per la produzione di End of Waste è subordinata al mantenimento della certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011;
  - w) relativamente ai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame previsti al punto 3.2

del D.M. 05/02/98 la ditta potrà effettuare le operazioni di recupero R4 per produrre M.P.S./End of Waste solo successivamente all'acquisizione di certificazione di conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013/UE;

- x) relativamente ai rifiuti previsti al punto 3.2 diversi da rottami di alluminio e leghe di alluminio e da rottami di rame e leghe di rame, possono essere prodotte M.P.S. conformi alle norme UNI ed EURO ad oggi vigenti;
- y) l'operazione R4 effettuata dalla ditta Oleari Marco e C. S.a.s. relativamente ai rifiuti di cui al punto precedente consiste unicamente nella selezione dei rifiuti per la produzione di M.P.S. per l'industria metallurgica; i rifiuti sottoposti a selezione dovranno pertanto essere esenti da materiali e/o sostanze estranee in conformità a quanto previsto al punto 3.2.3 c) del D.M. 05/02/98 e ss.mm.;
- z) i rifiuti sottoposti alla sola operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/2006 (secondo le disposizioni dell'articolo 6 comma 8 sopra richiamato);
- aa) la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice CER pericoloso) ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. che ne attestino la non pericolosità;
- ab) la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo le certificazioni conseguite ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 per la produzione di End of Waste di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio;
- ac) la ditta è tenuta a comunicare alla scrivente l'eventuale avvio delle operazioni di recupero di rifiuti di rame e sue leghe in conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013 per la produzione di End of Waste di rame e leghe di rame.

Il Direttore d'Area  
ROMPIANESI GIOVANNI

---

Originale Firmato Digitalmente

---

*(da compilare in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li \_\_\_\_\_

**CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
DITTA OLEARI MARCO & C. S.A.S. – INSTALLAZIONE DI MEDOLLA**

- Rif. int. N.01662710365/223
- Sede legale ed impianto in Comune di Medolla (MO), Via Dei Falegnami, 19.
- attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” (punto 5.6 All. VIII Parte seconda D.Lgs. 152/06).

**A SEZIONE INFORMATIVA**

**A1 DEFINIZIONI**

**AIA**

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2008/1/CE e D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

**Ente responsabile degli accertamenti**

Il soggetto incaricato di accertare quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente).

**Gestore**

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Oleari Marco & C. s.a.s.).

**Installazione**

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

**A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO**

L'Azienda svolge attività di recupero e commercio all'ingrosso di rifiuti metallici destinati all'industria metallurgica. La capacità massima istantanea e giornaliera di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi si attesta su valori superiori rispetto alla soglia di riferimento pari 50t (All. VIII, § 5.5 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06).

**A3 ITER ISTRUTTORIO**

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:	06/09/2014
AVVIO DEL PROCEDIMENTO:	Succ.09/10/2014
PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI	26/11/2014
RICHIESTA INTEGRAZIONI	27/11/2014
PRESENTAZIONE INTEGRAZIONI	03/03/2015
SECONDA CONFERENZA DEI SERVIZI (DECISORIA)	24/03/2015
INTEGRAZIONI VOLONTARIE	09/04/2015

INTEGRAZIONI VOLONTARIE	14/05/2015
SCHEMA DI AIA:	29/05/2015
OSSERVAZIONI SCHEMA AIA:	10/06/2015

## ***B SEZIONE FINANZIARIA***

### **B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE**

È stato verificato il pagamento della tariffa istruttoria effettuato il 29/08/2014.

## ***C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE***

### **C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**

#### **C1.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE**

Di seguito si riportano le principali sensibilità e criticità del territorio di insediamento.

##### *Inquadramento territoriale*

L'azienda Oleari Marco & C. s.a.s. è ubicata in Via dei Falegnami n. 19, nel Comune di Medolla, a nord della provincia di Modena. Confina a sud con il Comune di San Prospero, a ovest con Cavezzo e ad est con il Comune di Camposanto. L'azienda è situata (fig. 3), in un'area di territorio insediato, in assenza di elementi ritenuti meritevoli di tutela, pertanto, relativamente a tale aspetto, non esistono vincoli alla attività produttiva svolta. L'ambito assegnato all'area è "Ambito produttivo esistente consolidato"

##### *Inquadramento meteo-climatico*

Nel territorio immediatamente a nord di Modena si realizzano le condizioni climatiche tipiche del clima padano/continentale: scarsa circolazione aerea, con frequente ristagno d'aria per presenza di calme anemologiche e formazioni nebbiose. Queste ultime, più frequenti e persistenti nei mesi invernali, possono fare la loro comparsa anche durante il periodo estivo. Gli inverni, particolarmente rigidi, si alternano ad estati molto calde ed afose per elevati valori di umidità relativa. Le caratteristiche tipiche di questa area possono essere riassunte in una maggiore escursione termica giornaliera, un aumento delle formazioni nebbiose, una attenuazione della ventosità ed un incremento della umidità relativa.

Dal 2001 al 2013 le precipitazioni annue misurate nelle stazioni meteorologiche dell'area della pianura settentrionale sono variate tra i 396 mm del 2011 (anno più secco) ai 942 mm del 2013 (anno più piovoso). Nel 2013 gli eventi piovosi più significativi si sono verificati nei mesi di febbraio, marzo, maggio e ottobre con più di 100 mm di pioggia (dato estratto dalla stazione meteo ubicata nel Comune di San Felice); i mesi più secchi sono risultati giugno, luglio, settembre e dicembre. La precipitazione media climatologica (intervallo temporale 1991-2008) elaborata da ARPA-SIM, per il Comune di Medolla, risulta di 684 mm, contro i 743 mm del Comune di Modena.

La temperatura media annuale nel 2013 (dato estratto dalla stazione meteo ubicata nel Comune di San Felice) è risultata di 13.7°C (stesso valore medio riferito al periodo 2005-2013) contro una media climatologica (intervallo temporale 1991-2008) elaborata da ARPA-SIM, per il Comune di Medolla, di 14.4°C. Nel 2013, è stata registrata una temperatura massima oraria di 38.7°C e una minima di -5.2°C.

##### *Inquadramento dello stato della qualità dell'aria locale*

Il PM10 è un inquinante critico su tutto il territorio provinciale, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero (50 µg/m<sup>3</sup>).

Il 2013 è stato un anno particolare dal punto di vista meteorologico, infatti i primi mesi dell'anno sono stati molto piovosi, condizioni che hanno favorito un minor accumulo di polveri in atmosfera. Nonostante questo, il valore limite giornaliero (35 giorni in un anno) è stato



superato in tutto il territorio, a parte che nella stazione di fondo urbano di Sassuolo; la media annua è invece risultata ovunque inferiore al limite di 40 µg/m<sup>3</sup>. Se si confrontano i dati con l'anno 2012, il calo registrato sui superamenti è stato mediamente del 42% e del 19% sulla media annua.

Per quanto riguarda il biossido di azoto, per il quale, a partire dal 2006, si evidenzia una situazione in lieve miglioramento relativamente al rispetto del valore limite riferito alla media annuale (40 µg/m<sup>3</sup>), le concentrazioni medie annuali, nel 2013, sono risultate superiori al limite normativo nelle stazioni della Rete Provinciale di Qualità dell'Aria classificate da traffico: Giardini (44 µg/m<sup>3</sup>) nel Comune di Modena e San Francesco (45 µg/m<sup>3</sup>) situata nel Comune di Fiorano Modenese.

La campagna di monitoraggio eseguita dal 02/03/2011 al 29/03/2011 in Via Roma, nel centro di Medolla (zona di tipo residenziale/commerciale) ha messo in evidenza, mediante una procedura di stima che correla le misure a breve termine nel sito con quelle in continuo nelle stazioni fisse, il probabile non rispetto del numero di superamenti di PM10.

Questa criticità emerge anche dalle cartografie tematiche riportate nei fogli "annex to form" degli allegati 1 e 2 della DGR 344/2011 (Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, ambiente e per un'aria più pulita in Europa, attuata con DLGS 13 agosto 2010, n. 155. Richiesta di proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite per il biossido di azoto e per il PM10) che classificano il Comune di Medolla come area di superamento dei valori limite per i PM10.

Mentre polveri fini e biossido di azoto presentano elevate concentrazioni in inverno, nel periodo estivo le criticità sulla qualità dell'aria sono invece legate all'inquinamento da ozono, con numerosi superamenti del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine fissato dalla normativa per la salute umana (DL 155 13/08/2010). I trend delle concentrazioni, non indicano, al momento, un avvicinamento ai valori limite. Poiché questo tipo di inquinamento si diffonde con facilità a grande distanza, elevate concentrazioni di ozono si possono rilevare anche molto lontano dai punti di emissione dei precursori, quindi in luoghi dove non sono presenti sorgenti di inquinamento, come ad esempio le aree verdi urbane ed extraurbane e in montagna.

### Idrografia di superficie

Il reticolo idrico superficiale del territorio comunale di Medolla, è caratterizzato dalla naturale evoluzione dei fiumi, che unitamente alle modificazioni antropiche, hanno portato all'attuale conformazione dell'assetto idrografico superficiale, identificabile nel bacino delle "Acque Basse" gestito dal Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro. Sono aree in cui risulta difficoltoso il deflusso naturale delle acque, che avviene principalmente tramite impianti di sollevamento, derivazione ed una rete di dugali, allacciati tra loro.

Le "Acque Alte" scolano, mediante il canale Diversivo di Burana, nel Fiume Panaro in località S. Bianca. Le "Acque Basse" scolano invece, per una portata massima complessiva di 80 mc/s, metà in Adriatico attraverso la "Botte Napoleonica" e per metà in Po, in località Stellata di Bondeno (FE), tramite l'impianto delle "Pilastresi".

Il territorio della bassa pianura modenese è solcato da numerosi canali ad uso irriguo ed è lambito dalla zona potamale dei fiumi Secchia e Panaro. Localmente i bacini superficiali principali sono suddivisi in microbacini che, tramite una fitta rete di fossi e scoli convogliano i flussi idrici delle acque che non si infiltrano nel sottosuolo, nei collettori principali che segnano il territorio. Il reticolo idrografico risulta essere costituito da canali e cavi con direzione di flusso orientata da sud-ovest verso nord-est, quali il Cavo Canalino e il Diversivo di Cavezzo, mentre la Fossetta di Mezzo, Fossetta di Villafranca, la Fossetta Campana e la Fossetta Rovere, presentano un andamento ovest-est, conflueno nello scolo S. Pietro. Tutti questi confluiscono nel Cavo Vallicella, che rappresenta il principale drenaggio di tutta l'area e che a sua volta recapita le proprie acque direttamente nel Canale Diversivo di Burana.

Dal punto di vista della criticità idraulica, dall'esame della Tavola 2.3.1 della Variante Generale del PTCP, emerge che il sito non ricade in aree ad elevata criticità idraulica (Art. 11)".

I fattori di pressione che incidono sulla qualità delle acque superficiali sono principalmente costituiti dagli scarichi idrici civili e produttivi che recapitano nel reticolo idrografico di superficie.

Molti dei canali irrigui vengono invasati con acque prelevate dal Po in primavera, per poi essere svasati in autunno. Le caratteristiche qualitative chimico-microbiologiche di questi canali, sono generalmente scadenti, in quanto l'acqua che li alimenta non è di buona qualità, ed inoltre le caratteristiche morfologiche intrinseche di questi corsi d'acqua, non ne favoriscono la riossigenazione e conseguentemente l'autodepurazione.

Lo stato qualitativo del fiume Panaro risulta in classe sufficiente sia nella stazione di S. Ambrogio, posta a monte dell'abitato di Medolla, che nella stazione di valle collocata a Bondeno in chiusura di Bacino.

In modo analogo il fiume Secchia, si classifica in classe sufficiente sia nella stazione di Rubiera che nella chiusura di bacino a Bondanello.

#### *Idrografia profonda e vulnerabilità dell'acquifero*

L'area in oggetto corrisponde ad un'ampia porzione della bassa pianura in cui esauriti gli apporti appenninici, si entra nel dominio delle alluvioni alpine e del fiume Po. Il territorio di Medolla si colloca nella Piana Alluvionale Padana; questo ambiente deposizionale si caratterizza per una crescita di tipo verticale come conseguenza dei processi di tracimazione e rottura fluviale che hanno comportato la deposizione di strati suborizzontali con geometria lenticolare, riferibili ai singoli eventi alluvionali.

In prossimità del territorio comunale, i sedimenti marini formano un'anticlinale, cioè una struttura positiva, denominata "Dorsale Ferrarese", costituita da una serie di pieghe associate a faglie, che prosegue sia verso la provincia reggiana sia verso quella ferrarese e che determina un inarcamento, per piegamento, dei terreni verso l'alto dando luogo alla deposizione di un minor spessore di sedimenti. I movimenti del terreno ad essa connessi, tuttora attivi, hanno condizionato la configurazione della rete idrografica superficiale, mentre la sua presenza determina particolari condizioni idrogeologiche che influenzano il chimismo delle acque di falda della Bassa Pianura modenese.

Dall'esame della sezione litologica il territorio, il comune di Medolla risulta caratterizzato da depositi alluvionali di copertura costituiti dalle sabbie del Fiume Po, il cui spessore diminuisce sensibilmente da Nord verso Sud, intercalate ai più potenti sedimenti argillo-limosi dei Fiumi Secchia e Panaro. Lo spessore della coltre alluvionale, varia infatti da meno di 100 a oltre 300 m presso il limite territoriale Sud. I terreni sottostanti, potenti alcune migliaia di metri, sono prevalentemente costituiti da argille compatte e marne con intercalazioni sabbiose o arenacee. Si rileva la presenza di una copertura alluvionale a tessitura argillosa ed argillo-limosa, dello spessore variabile da 36 a 38 m, cui fanno seguito delle sabbie fini limose passanti a sabbie medie debolmente limose, sede del primo acquifero locale. E' presente un modesto livello limo sabbioso, dello spessore di circa 2 metri, al di sotto di uno strato di argille di oltre 17 metri. Lo strato argilloso confina la falda contenuta nelle sottostanti sabbie e ne impedisce la risalita mantenendola in pressione.

Nonostante complessivamente vi sia una elevata percentuale di depositi sabbioso-grossolani, la circolazione idrica all'interno di questi depositi è complessivamente ridotta. Gli scambi fiume-falda sono possibili solamente con gli acquiferi meno profondi (A1), mentre nei sottostanti il flusso avviene in modo compartimentato in condizioni quindi confinate. I valori medi di gradiente idraulico sono quindi pari a circa lo 0,2-0,3 per mille.

Il complesso idrogeologico riscontrabile nella bassa pianura modenese è caratterizzato da un livello qualitativo scadente. Si riscontrano acque salate di fondo accanto ad acque dolci di alimentazione del fiume Po, e questo fenomeno rende problematico lo sfruttamento della risorsa per l'uso potabile. Medio-alta risulta la vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento.

Le acque contenute negli acquiferi sono quindi classificabili in uno stato chimico particolare, anche se localmente possono verificarsi situazioni di qualità scadente. Nelle parti più prossime al Po, lo stretto rapporto di alimentazione da fiume a falda fornisce una consistente diluizione delle acque per alcuni parametri quali Azoto ammoniacale, Boro e Fluoro. Un ulteriore

elemento di scadimento della qualità degli acquiferi padani è legato ai flussi di acque salate o salmastre di origine naturale provenienti dal substrato dell'acquifero attraverso faglie e fratture. Ciò avviene nelle zone di culminazione degli alti strutturali interni al bacino padano, permettendo la risalita di acque ricche in Cloruri e Solfati sino a poche decine di metri dal piano campagna. In questo contesto la pressione antropica in termini di eccessivo prelievo può accentuare il normale processo di scadimento della qualità delle acque.

Si denota pertanto una caratterizzazione idrochimica di queste acque con valori di Conducibilità elettrica maggiori di 1.500-2.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , riconducibili ad una diffusione delle salamoie di fondo fino alla superficie. I Cloruri si presentano in concentrazioni tra 140 e 160 mg/l, mentre i Solfati risultano tra 40 e 80 mg/l. L'Ammoniaca assume concentrazioni elevate a causa delle trasformazioni biochimiche delle sostanze organiche diffuse o concentrate sotto forma di torba nel sedimento argilloso. Il Ferro e il Manganese sono presenti con valori mediamente elevati (500-1.000  $\mu\text{g}/\text{l}$  e 50-100  $\mu\text{g}/\text{l}$  rispettivamente) in relazione alle condizioni di basso potenziale redox.

### Inquadramento acustico

Per quanto riguarda l'inquadramento acustico dell'area, la ditta in esame si trova in un'area classificata dal comune nell'ambito della zonizzazione acustica del territorio (approvata con D.C.C. n. 30 del 31/08/2011) in classe V. Tale classe, ai sensi della declaratoria contenuta nel D.P.C.M. 14 novembre 1997, è definita come area prevalentemente industriale, con scarsità di abitazioni. I limiti di immissione assoluta di rumore sono stabiliti in 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA nel periodo notturno; sono validi anche i limiti di immissione differenziale, rispettivamente 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.

L'area in cui è collocata la ditta confina a nord con una zona in classe III, definita di tipo misto, e perciò soggetta a limiti assoluti di immissione acustica pari a 60 dBA nel periodo diurno e 50 dBA nel periodo notturno, mentre quelli differenziali sono rispettivamente 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno. L'accostamento tra la classe V e la classe III evidenzia un possibile conflitto, dovuto al rumore prodotto dalle attività industriali su abitazioni presenti nell'area rurale.

### Sismicità

Attualmente la classificazione sismica a livello nazionale è rimasta quella proposta con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, definita "di prima applicazione", e recepita a livello regionale con DGR n° 1435 del 21 luglio 2003. I criteri di classificazione proposti nella stessa Ordinanza e nei successivi interventi tecnico-normativi in materia, prevedevano una divisione del territorio in quattro zone sismiche basate solo su predefiniti intervalli dei valori d'accelerazione massima al suolo (PGA) e sulla frequenza ed intensità degli eventi:

- **Zona 1: sismicità alta** - si possono verificare eventi molto forti, anche di tipo catastrofico;
- **Zona 2: sismicità media** - gli eventi sismici, seppur di intensità minore, possono creare gravissimi danni;
- **Zona 3: sismicità bassa** - in particolari contesti geologici può vedere amplificati i propri effetti;
- **Zona 4: sismicità molto bassa** - possibili sporadiche scosse che possono creare danni con bassissima probabilità.

Con la nuova definizione del ruolo della classificazione è iniziato e tuttora è in corso a livello nazionale, un processo di revisione di tale criterio per poter giungere ad una classificazione che possa rispondere in modo più idoneo al nuovo ruolo che la classificazione ha assunto con l'emanazione delle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). Anche a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 la classificazione del territorio è in fase di revisione.

## C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO


L'Azienda svolge attività di recupero e commercio all'ingrosso di rifiuti metallici destinati all'industria metallurgica. Lo stabilimento è costituito da un capannone dotato di piazzale pavimentato di circa 3600 mq. Tutta l'attività dell'azienda viene svolta all'interno di una porzione di capannone di circa 800 mq: nessuna attività di messa in riserva ed eventuale cernita o selezione viene svolta all'esterno. Il piazzale è adibito unicamente a zona di manovra per gli autotreni e scarrabili in arrivo e partenza dall'azienda e a deposito di cassoni vuoti e puliti di scorta (bidoni 200 lt, cassoni scarrabili da 24 e 32 mc, cassoni 1,5 mc) che vengono dati in comodato d'uso gratuito alle aziende clienti. Il personale impiegato consiste di 2 unità: titolare e operatore addetto a scarico mezzi, movimentazione rifiuto e carico per consegna a terzi per recupero o vendita. L'attività viene svolta per tutto l'anno, ma non continuativamente: negli ultimi 2 anni l'azienda ha dichiarato il seguente flusso ogni mese:

- Arrivo di n. 15 autocarri/mese;
- Partenza di n. 6 autotreni/mese verso destinatari finali.

**L'assetto impiantistico complessivo di riferimento è quello descritto nelle relazioni tecniche e rappresentato nelle planimetrie allegate alla documentazione di modifica sostanziale agli atti.**

Nella figura sotto riportata è schematizzato il ciclo di fabbricazione adottato attualmente nell'impianto in esame.

### ANALISI DELL'ATTIVITA' E DEL CICLO PRODUTTIVO



- \*Le EoW sono immagazzinate al civico 17.

Il processo produttivo è molto semplice e consiste nelle seguenti fasi:

1. accettazione del carico in azienda;
2. cernita e stoccaggio:
  - per rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2, cernita e selezione (con pala gommata e ragno);
  - per rifiuto polverulento di cui alle tipologie 4.1 e 4.3 (arriva in azienda già all'interno di contenitori) sola messa in riserva;
  - rifiuto polverulento di cui alla ex aut. art. 208 del D.Lgs. 152/06: messa in riserva in cumuli.
3. carico del mezzo per destinatari terzi e partenza dell'autotreno dall'azienda (previo immagazzinamento dell'End of Waste al civico 17).

Lo schema a blocchi sopra riportato non riporta l'operazione di miscelazione rifiuti richiesta dall'azienda con le integrazioni volontarie.

L'attività aziendale e quindi lo stoccaggio avviene esclusivamente all'interno del capannone lungo i lati in box ed in aree identificate. La pavimentazione interna del magazzino al civico 19 (dimensioni 20,90x40,90 mt) è stata realizzata in cemento impermeabilizzato quarzato (con sottostanti telonature in PE). Sono presenti box per il deposito dei rifiuti metallici di differente natura, separati gli uni dagli altri ed isolati dal resto della struttura mediante pareti divisorie in cemento armato di spessore pari a 25 cm e altezza h=4,00 metri. I box presentano dimensioni variabili in profondità, da 3 a 6 metri e larghezza da 4,00 metri a 8,50 metri.

Lato lungo sud, due box profondi 3 metri delimitano 3 aree per lo stoccaggio:

- area in adiacenza al cumulo CER120103: occupata dai cassoni contenenti i CER 170405 e 120101;
- area centrale occupata dai cassoni contenenti CER 170402, 170401, 170403, 170404 ;
- area cassoni CER 101003, 100601, 100501.

Sul lato ovest sono presenti n. 3 box profondi 6,00 m. per lo stoccaggio di rifiuti metallici sfusi o in cassoni CER 100315\*, 100316 con sovrastante aspirazione. Nel lato est, n. 3 box profondi 6 metri per lo stoccaggio di rifiuti metallici sfusi CER 120103 e CER 170402 ( quest'ultimo è stoccato anche in cassoni da 1,5 mc).


Lato lungo nord è indicata la localizzazione dei rifiuti prodotti dall'azienda CER 150203 (filtri aspirazione esausti) e CER 150203, materiale assorbente esausto (sughero) e una cisterna di gasolio da autotrazione da 490 lt con bacino di contenimento.

I contenitori sono raggruppati per tipologie omogenee di rifiuto e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Tali rifiuti comunque non danno origine a percolazioni, a diffusione di polveri e di odori.

I contenitori e le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sono contrassegnati da apposita segnaletica riportante il codice CER del rifiuto stoccato (rif "PIANTA 2 civico 19", integrazioni volontarie).

Pianta 2 (civico 19)



Rispetto al ciclo produttivo descritto nella domanda di AIA, le integrazioni volontarie fornite in data 07/04/2015 hanno chiarito che nell'adiacente porzione di fabbricato in uso all'azienda, civico 17, sono collocate le End of Waste ottenute dal trattamento effettuato al civico 19 secondo il Regolamento (Eu) nr. 333/2011 in attesa della consegna ad autotrasportatori terzi e una muffola per le prove tecniche di fusione ed un secondo serbatoio di gasolio da 490 lt. per il rifornimento dei mezzi d'opera.

## C2 VALUTAZIONE DEL GESTORE: IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE. PROPOSTA DEL GESTORE

### C2.1 IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE

#### C2.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'immissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera è associato, per l'impianto in esame, sostanzialmente alle emissioni convogliate presenti in alcune operazioni produttive.

L'inquinante principale generati dall'attività sono le polveri.

Esistono, inoltre, emissioni diffuse di natura polverulenta associate principalmente ai box di stoccaggio che, trovandosi comunque all'interno del capannone risultano contenute.

Non vi sono emissioni fuggitive.

#### C2.1.2 PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

Il ciclo produttivo non prevede l'utilizzo di acqua; i consumi principali sono di tipo domestico; la rete antincendio è alimentata con l'acquedotto.

Gli unici scarichi idrici presenti nello Stabilimento sono quelli relativi agli scarichi civili e alle acque meteoriche.

L'impianto in esame non scarica acque reflue industriali.

La rete fognaria pubblica è di tipo separato; sono presenti due punti di scarico:

- i servizi igienici sono collegati attraverso fossa biologica alla condotta pubblica;
- la rete delle acque meteoriche confluisce nelle fognatura bianca.

Nell'ambito delle integrazioni volontarie l'azienda ha dichiarato di voler comunque provvedere alla realizzazione di una paratia mobile a monte dell'immissione della rete acque meteoriche del piazzale nella fognatura acque bianche.



<b>CER 170402</b>	2000 t	1000 t	-	-	no - esce rifiuto tal quale	-	-	-	-
-	-	-	1000 t	MAX R4 1000 t	no - end of waste	-	-	-	-
-	-	-	-	Di cui MAX R12 700 t	MAX 700 t per miscelazione con CER 100316	300 t	-	1000 t	CER 100316
-	-	-	-	-	MAX 700 t per miscelazione con CER 100315*	-	1000 t	1700 t	CER 100315*

Il gestore asserisce che tale miscelazione si rende necessaria per rendere commercialmente vendibili i rifiuti a basso contenuto di alluminio che, in alternativa, dovrebbero essere inviati dal produttore di rifiuto ad una discarica autorizzata. Infatti le raffinerie (utilizzatori finali) non ricevono materiali che contengono meno del 50% di alluminio metallico.

Dopo la miscelazione del CER 120103 o 170402 con i codici 100315\* o 100316 seguirà l'invio alle raffinerie di tale rifiuto con codice 100315\* o 100316.

Il rifiuto CER 170402 o 120103 viene miscelato in percentuali non superiori al 15-20% rispetto al quantitativo del CER 100315\* o 100316. Tale miscelazione viene effettuata con la pala dotata di pesa in dotazione all'azienda.

Da un punto di vista documentale (registro di carico e scarico) tale operazione viene gestita effettuando uno scarico in R13 dei CER 170402 o 120103 per il quantitativo destinato alla miscelazione e conseguentemente viene effettuato un carico di rifiuto prodotto in proprio con codice CER 100315\* o CER 100316 che verrà inviato alle raffinerie per il recupero in R4.

Nella suddetta lettera inoltre, il gestore rinuncia alla miscelazione del CER 170402 con il CER 120103.

#### C2.1.4 EMISSIONI SONORE

Il sito d'impianto è inserito in un "ambito produttivo esistente consolidato", secondo il PSC vigente del comune di Medolla, e confina a Ovest con l'area artigianale del comune di Cavezzo.

L'area di pertinenza dell'Azienda Oleari Marco & C., secondo la vigente classificazione acustica comunale, è inclusa in una Unità Territoriale Omogenea attribuita ad una classe V (rif. DPCM 14/11/97) con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. L'impianto confina a est, ovest e sud con altri fabbricati artigianali/produttivi; mentre sul versante nord confina con un'area agricola attribuita ad una classe III – zona mista – con limiti acustici pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte. Non risultano presenti nell'immediato intorno dei ricettori sensibili e/o abitazioni. Con la domanda di AIA è stato presentato uno studio del rumore (datato 25 maggio 2012) riguardante lo scenario acustico esistente, ovvero nella situazione autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06, relativa all'attività di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, di seguito autorizzata con rilascio di AUA provinciale (determinazione n. 77 del 20/05/2014).

Con gli eventi sismici del maggio 2012 il fabbricato è stato lesionato e pertanto è stato demolito. Nel sito è presente un nuovo fabbricato edificato sullo stesso sedime e l'attività da autorizzare con AIA risulta essere la stessa esercitata prima del sisma. Con la documentazione integrativa inviata ad aprile 2015 viene presentato un documento d'impatto aggiornato (marzo 2015) con lo scopo di fornire il quadro aggiornato dei livelli sonori immessi nell'ambiente esterno. L'attività della Ditta consiste nell'accettazione e scarico di rifiuti in azienda (allo stato solido ma anche polverulenti), mediante pala gommata o ragno (sollevamento contenitori), cernita/selezione e stoccaggio dei rifiuti e infine carico dei rifiuti differenziati con mezzi terzi. Tutta l'attività dell'azienda viene svolta all'interno di una porzione di capannone di circa 800 m2 e nessuna lavorazione (messa in riserva, cernita o selezione) viene svolta all'esterno.

L'attività verrà svolta in fasce orarie (08:00 – 12:00 e 13:30 – 17:30) comprese all'interno del periodo diurno (06:00-22:00). Con la domanda di AIA si prevede il potenziamento del sistema



di aspirazione a servizio della movimentazione dei materiali polverulenti; tali modifiche non comporteranno particolari variazioni della rumorosità preesistente, descritta nello studio del rumore datato maggio 2012.

Le sorgenti sonore saranno le seguenti:

<b>sorgenti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tempi di funzionamento</b>
<b>S1</b>	n. 1 Pala gommata + n. 1 caricatore semovente	16h/giorno
<b>S2</b>	n. 1 Carrello elevatore diesel + n. 1 Carrello elevatore elettrico	16h/giorno
<b>S3</b>	n. 1 Camino di espulsione e impianto di trattamento polveri posizionato nell'ambiente esterno	16h/giorno
<b>S4</b>	Transiti mezzi pesanti	16h/giorno

Le indagini compiute, nelle postazioni di misura (A, B,C e D) al confine aziendale, attestano che la rumorosità prodotta dalle lavorazioni rispetta i valori limite d'immissione assoluti diurni della classe V. Lo studio non individua ricettori sensibili nelle immediate vicinanze e pertanto non procede alla verifica del criterio differenziale diurno.

#### C2.1.5 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Non risultano bonifiche ad oggi effettuate né previste. L'Azienda non scarica acque reflue industriali. Le materie prime sono stoccate all'interno del capannone.

I rifiuti vengono stoccati solo in aree interne coperte dedicate unicamente allo scopo ed identificate.

Tutte le movimentazioni dei rifiuti avvengono senza possibilità di dispersioni nell'ambiente circostante in quanto si tratta sempre di aree a funzione non mista con la possibilità di raccolta unica di eventuali dispersioni.

Infine, è presente un serbatoio di gasolio fuori terra (490 l), dotato di bacino di contenimento situato all'interno del capannone (ed un secondo serbatoio identico nel capannone al civico 17). La pavimentazione del capannone e dell'area cortiliva è tale da non determinare una contaminazione delle acque o del suolo sottostante (pavimentazione in cemento impermeabilizzato quarzato con sottostanti telonature in PE), non sono presenti stoccaggi in area esterna.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (relazione di riferimento) ed a quanto richiesto dalla Direttiva 2010/75/UE è stata presentata la valutazione relativa alla verifica dell'obbligo della relazione di riferimento rispetto alla quale il gestore si è detto esente.

#### C2.1.6 CONSUMI

##### **Consumi idrici.**

L'attività non è idroesigente.

##### **Consumi energetici**

I consumi relativi all'energia termica ed elettrica vengono misurati mediante contatori centralizzati; tali consumi sono estremamente ridotti.

#### C2.1.7 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

Oleari Marco e C. s.a.s. ha adottato, in caso di emergenza ambientale, le modalità e le procedure codificate nel sistema di gestione certificato dell'azienda.

#### C2.1.8 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il riferimento ufficiale relativamente all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (di seguito MTD) e/o BAT per il settore ceramico è costituito dal BRef (Best Available Techniques Reference Document) di Agosto 2006, formalmente adottato dalla Commissione

Europea; inoltre, è disponibile il riferimento costituito dal D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”.

Di seguito è riportato il confronto con le MTD.

INDICATORE/MTD STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI	CONFRONTO	VERIFICA
Messa a punto di procedure di pre-accettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta compilazione dei documenti e dei formulari di accompagnamento, oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti mediante controllo visivo	Effettuato conformemente alle normative vigenti	Conforme
Messa a punto di procedure per l’ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei materiali e del rifiuto in ingresso in relazione al tipo di autorizzazione e ai requisiti richiesti per i materiali in uscita da avviare successivamente al recupero	Effettuato conformemente alle normative vigenti	Conforme

INDICATORE/MTD NORME GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	CONFRONTO	VERIFICA
Ubicazione in zone artigianali, industriali o di servizi dismesse	Ubicata in zona Artigianale-industriale edificata	Conforme
Impianto recintato su tutto il perimetro	L’impianto è recintato	Conforme
Norme buona pratica ambientale: Siepi alberature e schermi mobili	L’attività viene svolta completamente al chiuso all’interno del capannone	Conforme
Presenza di personale qualificato ed addestrato sugli aspetti ambientali, sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza	Il personale è stato formato e addestrato a seconda delle mansioni svolte. Nel P.E. sono indicate le procedure per affrontare le emergenze ambientali e sicurezza	Conforme
Piano di ripristino previsto per la chiusura dell’impianto, conforme alla destinazione urbanistica	La dismissione dell’impianto non prevederà specifiche operazioni di ripristino dell’area in quanto nessun utilizzo di suolo viene effettuato, non si hanno scarichi idrici sul suolo e non si hanno installazioni di impianti all’aperto.	Conforme
L’ autorizzazione concessa all’ impianto deve indicare la capacità di stoccaggio e richiedere che i rischi per l’ ambiente e la salute vengano minimizzati	Prescrizioni in autorizzazioni vigenti	Conforme

<b>INDICATORE/MTD TECNICHE DI VALENZA GENERALE APPLICABILI ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NORME GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Stoccaggio separato per tipologie di rifiuti omogenee	Effettuato	Conforme
Devono essere definite adeguate procedure di stoccaggio nel caso in cui i mezzi di trasporto dei rifiuti debbano essere parcheggiati nel sito durante la notte o in giorni festivi, qualora l' insediamento non sia presidiato in tali periodi	La ditta non dispone di mezzi propri per il trasporto di rifiuti e pertanto non viene mai effettuata la sosta di mezzi all'interno dell'impianto non presidiato	
Aree di stoccaggio lontane da corsi d'acqua o altre aree sensibili	Si	Conforme
Tutte le aree di stoccaggio devono essere dotate di un opportuno sistema di copertura	Le aree di stoccaggio sono all'interno del capannone	Conforme
Presenza di un sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne	Presente sistema di raccolta acque meteoriche, ma non si ha stoccaggio di rifiuti all'esterno	Conforme
Sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, con pozzetti di raccolta, disoleatore e vasca raccolta acque di prima pioggia	Non applicabile	
Aree di stoccaggio dotate di cartellonistica con indicati i codici CER, la quantità, lo stato fisico, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per i contenimento dei rischi per la salute e l'ambiente	Presenti	Conforme
Deve essere definita in modo chiaro la massima capacità di stoccaggio dell' insediamento	Definita in autorizzazioni vigenti	Conforme
Devono essere specificati i metodi utilizzati per calcolare il volume di stoccaggio raggiunto rispetto al massimo ammissibile	Per i cassoni la capacità è definita in base alla volumetria. Per le platee in base alla superficie, all' angolo e all' altezza dei cumuli	Conforme
Le infrastrutture di drenaggio devono essere dimensionate in modo da contenere ogni possibile spandimento di materiale	Non si ha stoccaggio di rifiuti che possono dare luogo a percolazioni. Stoccaggio effettuato all'interno del capannone su pavimentazione impermeabile	
I rifiuti con caratteristiche non compatibili non devono venire a contatto tra di loro in caso di sversamenti accidentali	Vengono fisicamente separati gli stoccaggi di rifiuti non compatibili tra loro	Conforme
All' interno dell' impianto : deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti	Le sostanze adsorbenti sono presenti	Conforme

All' interno dell' impianto : deve essere garantita la presenza di detersivi e sgrassanti	Detersivi e sgrassanti sono presenti	Conforme
Gli accessi alle aree di stoccaggio devono sempre essere mantenuti sgombri	Gli accessi sono mantenuti sgombri	Conforme
Deve essere predisposto un piano di emergenza che contempli l'eventuale necessità di evacuazione del sito	Il Piano di Emergenza esistente contempla questa eventualità	Conforme
Deve essere presente un sistema antincendio	La Ditta ha predisposto un anello antincendio e dispone di estintori in numero adeguato in base alla superficie dell'edificio	Conforme
I serbatoi interrati o parzialmente interrati sprovvisti di doppia camicia dovranno essere sostituiti da serbatoi fuori terra	Non presenti serbatoi interrati o fuori terra	
I serbatoi dovranno essere dotati di apposite spie di livello e sistemi di allarme	Non applicabile	
Deve essere prestata cura per evitare perdite e spandimenti sul terreno, che potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee o permettere che i rifiuti defluiscano in corsi d' acqua.	Le aree di stoccaggio sono impermeabilizzate. Non vengono stoccati rifiuti liquidi	Conforme
<b>TECNICHE DI VALENZA GENERALE PER LA RIDUZIONE DEGLI ODORI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Ottimizzare il controllo del periodo di stoccaggio	Il periodo di stoccaggio viene mantenuto conforme a quello previsto dalle normative vigenti	Conforme
Movimentare i composti odorigeni in contenitori completamente chiusi e muniti di idonei sistemi di abbattimento	Presente impianto di aspirazione per i rifiuti in cumuli	Conforme

<b>INDICATORE/MTD TECNICHE DA TENERE PRESENTE NELLO STOCCAGGIO DI RIFIUTI CONTENUTI IN FUSTI ED ALTRE TIPOLOGIE DI CONTENITORI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
I rifiuti contenuti in contenitori siano immagazzinati al coperto, in ambienti ventilati	Stoccaggio effettuato all'interno del capannone	Conforme
Le aree di immagazzinamento dedicate ai container devono essere ubicate all' interno di recinti lucchettabili	Non si hanno rifiuti stoccati in container, ma in cassoni all'interno del capannone. Comunque l' area di pertinenza della Ditta è recintata e	Conforme

	chiusa	
Gli edifici adibiti a magazzino e i container siano in buone condizioni e costruiti con plastica dura o metallo, non in legno o in laminato plastico e con muri a secco o in gesso	L'edificio è di nuova costruzione ed ha struttura metallica	Conforme
Il tetto degli edifici adibiti a magazzino o dei container e il terreno circostante devono avere pendenza tale da permettere sempre il drenaggio	Il drenaggio delle acque meteoriche è adeguato.	Conforme
Il pavimento delle aree di immagazzinamento all' interno degli edifici sia in cemento o in foglio di plastica di adeguato spessore e robustezza. La superficie di cemento deve essere verniciata con vernice epossidica resistente	Il pavimento è in cemento e trattato per aumentare la resistenza	Conforme
I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia	I rifiuti vengono stoccati in modo conforme a quanto previsto dalle norme di prevenzione incendi	Conforme
I materiali solidi contaminati devono essere immagazzinati all' interno di fusti, secchi metallici, vassoi o altri contenitori metallici appositamente costruiti	I rifiuti solidi pericolosi sono stoccati all'interno del capannone in cumuli o cassoni o fusti	Conforme
<b>INDICATORE/MTD TECNICHE PER MIGLIORARE LA MANUTENZIONE DEI DEPOSITI DI RIFIUTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Attivare procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio. Nelle registrazioni indicare le azioni correttive effettuate	Le aree vengono costantemente ispezionate e, quando necessario, mantenute. Procedura ambientale di controllo	Conforme
Effettuare ispezioni periodiche delle condizioni dei contenitori e dei bancali. Se il contenitore è deteriorato sostituirlo e travasare il contenuto in un contenitore integro Sostituire i bancali se danneggiati in modo da compromettere la stabilità dei contenitori	Si tratta di normali operazioni di ispezione e gestione, svolte quotidianamente	Conforme
<b>INDICATORE/MTD TECNICHE DI VALENZA GENERALE APPLICATE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Mettere in atto sistemi e procedure tali da assicurare che i rifiuti siano trasferiti alle appropriate aree di stoccaggio in modo sicuro	Vengono prese le opportune precauzioni durante il trasferimento alle aree di stoccaggio. Il personale è stato formato e informato in merito	Conforme
Mantenere attivo il sistema di rintracciabilità dei rifiuti	Come richiesto dalla	Conforme

(fase di pre-accettazione e accettazione) per tutto il tempo nel quale i rifiuti sono detenuti nel sito	normativa vigente, questo viene fatto per ogni carico di rifiuti in ingresso	
Mantenere attivo un sistema di gestione per le attività di presa in carico dei rifiuti nel sito e di successivo conferimento ad altri soggetti, considerando anche ogni rischio che tale attività può comportare	La Ditta ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale che prevede apposite procedure per la presa in carico e il conferimento a terzi dei rifiuti	Conforme
Mettere in atto misure per garantire che venga sempre usato il corretto punto di scarico o la corretta area di stoccaggio	Tutte le aree di stoccaggio sono correttamente segnalate e individuate	Conforme
Usare superfici impermeabili con idonee pendenze per il drenaggio per evitare che eventuali spandimenti possano defluire nelle aree di stoccaggio o fuoriuscire dal sito dai punti di scarico	Lo stoccaggio di rifiuti viene effettuato all'interno del capannone. La natura dei rifiuti trattati non comporta la presenza di acque contaminate originatesi dai cumuli o contenitori. Le superfici del capannone sono comunque impermeabili.	Conforme
<b>INDICATORE/MTD TECNICHE PER OTTIMIZZARE IL CONTROLLO DELLE GIACENZE NEI DEPOSITI DI RIFIUTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Tutti i contenitori devono essere chiaramente etichettati con la data di arrivo, il codice CER e i codici di pericolo significativi ed un numero di riferimento od un codice identificativo univoco che permetta la loro identificazione nelle operazioni di controllo delle giacenze ed il loro abbinamento alle registrazioni di pre-accettazione e di accettazione. Ogni etichetta deve essere sufficientemente resistente per restare attaccata al contenitore ed essere leggibile per tutto il tempo di stoccaggio nel sito	Date le esigue quantità di rifiuto trattate e lo scarso numero di fornitori si ritiene di adempiere al presente indicatore anche senza contrassegnare ogni contenitore. Inoltre la gestione telematica del flusso di rifiuti permette di tenere sotto controllo le giacenze in base alle date di carico sul registro elettronico	Conforme

<b>INDICATORE/MTD TECNICHE PER LA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Verificare ogni incompatibilità chimica per definire i criteri di separazione	Nelle stesse aree non sono presenti rifiuti incompatibili chimicamente	Conforme
Differenziare le aree di stoccaggio a seconda della pericolosità del rifiuto	Le aree sono differenziate	Conforme

Realizzare pareti tagliafuoco tra i diversi settori dell'impianto	La realizzazione di pareti REI è già stata considerata dagli Enti competenti in fase di costruzione dell'edificio	Conforme
<b>INDICATORE/MTD TECNICHE COMUNEMENTE ADOTTATE NELLO STOCCAGGIO E NELLA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Stoccare il rifiuto in modo sicuro prima di avviarlo ad una successiva fase di trattamento nello stesso impianto o ad un processo di trattamento/smaltimento presso altri impianti	I rifiuti vengono stoccati in modo sicuro, in conformità a quanto riportato nell' AIA vigente	Conforme
Disporre di un adeguato volume di stoccaggio	I volumi di stoccaggio sono sufficienti per l' attività svolta dalla Ditta	Conforme
Differenziare le fasi di raccolta e trasporto del rifiuto da quelle relative al suo trattamento	Le fasi sono necessariamente differenziate	Conforme
Permettere l' effettiva applicazione di procedure di classificazione, da realizzarsi durante il periodo di stoccaggio/accumulo	I rifiuti vengono classificati in conformità alle normative vigenti in materia	Conforme
<b>INDICATORE/MTD LAVAGGIO E BONIFICA DEI MEZZI DI TRASPORTO E DEI CONTENITORI NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Dopo la consegna ed loro svuotamento, i mezzi di trasporto ed i contenitori devono essere bonificati, tranne nel caso in cui i contenitori vengano a loro volta smaltiti o vengano nuovamente utilizzati per il trasporto della stessa tipologia di rifiuto. La bonifica può essere effettuata manualmente usando lance con spruzzatori, lance ad alta pressione o stracci ed assorbenti. L' attività di bonifica deve essere effettuata sia all' interno che all' esterno dei contenitori	La ditta non dispone di mezzi di trasporto propri. I cassoni scarrabili vengono periodicamente puliti (bonificati), a meno che non vengano utilizzati per contenere la stessa tipologia di rifiuto	Conforme
<b>INDICATORE/MTD MODALITA' DI STOCCAGGIO ED ATTREZZATURE UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Dopo lo scarico dai mezzi di trasporto, i rifiuti devono essere trasferiti nelle aree di stoccaggio	Questo avviene ad ogni conferimento	Conforme
I rifiuti liquidi possono essere stoccati in serbatoi o in contenitori mobili (es. fusti o cisternette), al coperto o	Non presenti rifiuti liquidi	

all' interno di edifici adibiti a magazzino		
Un punto particolarmente importante dal punto di vista della sicurezza delle attività di stoccaggio e della manipolazione dei rifiuti sono le misure di prevenzione e protezione antincendio	La Ditta è dotata di Piano di emergenza	Conforme
<b>INDICATORE/MTD CAPACITA' DI STOCCAGGIO</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Le capacità di stoccaggio devono essere previste in modo tale da assicurare un servizio continuativo, in particolare laddove tale attività sia preliminare ad un successivo trattamento	I volumi di stoccaggio autorizzati sono quelli delle autorizzazioni vigenti, come richiesti dalla Ditta, ed assicurano il servizio continuativo	Conforme
<b>INDICATORE/MTD ANALISI DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E SALUTE PUBBLICA</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
E' obbligo generale delle imprese e in particolare di quelle che effettuano attività di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB, eseguire la valutazione dei rischi connessi con l' impiego della tecnica e tecnologia da esse adottata e redigere un piano di sicurezza conforme ai requisiti previsti dalla legislazione vigente (D.Lgs 626/94)	La Ditta ha effettuato la valutazione dei rischi ed è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Conforme
<b>INDICATORE/MTD PERSONALE</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
La responsabilità della gestione dell' impianto di stoccaggio deve essere affidata ad una persona competente	La responsabilità è affidata ad una persona con esperienza pluriennale	Conforme
Tutto il personale deve essere adeguatamente addestrato	Tutto il personale è adeguatamente addestrato e formato	Conforme
<b>INDICATORE/MTD GESTIONE AMBIENTALE – CERTIFICAZIONE – COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA</b>	<b>CONFRONTO</b>	<b>VERIFICA</b>
Le attività connesse con la gestione ambientale dell' impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell' impianto dovrà attenersi	La Ditta ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO14001. Inoltre dispone di certificazione secondo il REG. 333.	Conforme
Promuovere attività relative all' adozione di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001:2000), soprattutto nel progetto di progressiva adesione ai requisiti ambientali ISO 14001 e al sistema EMAS	Vedi sopra	Conforme



INDICATORE/MTD PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI	CONFRONTO	VERIFICA
E' necessario preliminarmente individuare le principali sorgenti di rumori e vibrazioni (comprese sorgenti casuali) e le più vicine posizioni sensibili al rumore	La Ditta effettua misurazioni e valutazioni dell'esposizione a rumore e vibrazioni secondo le cadenze previste dal D. Lgs. 81/08	Conforme
All' esterno dei capannoni devono essere verificati livelli di rumore inferiori a quelli ammessi dalla zonizzazione comunale	La valutazione di impatto acustico ha sempre attestato il rispetto dei limiti di zona	Conforme

Il gestore, inoltre, si è confrontato con il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009, formalmente adottato dalla Commissione Europea, sottolineando che l'azienda persegue l'obiettivo della riduzione dei consumi energetici attraverso un monitoraggio periodico.

La ditta possiede le seguenti certificazioni:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero certificazione
		Data di scadenza
REG. 333/2011	TUV INTERCERT	11-D-0200631-TIC
		17/11/17
ISO14001:2004	TUV INTERCERT	11-E-0200631-TIC
		17/11/17

## C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE

Il Gestore dell'impianto, a seguito della valutazione di inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati conferma la situazione impiantistica proposta.

## C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC

### Capacità massima autorizzata

La ditta ha presentato domanda di AIA in relazione al mutato quadro normativo sopravvenuto con il D.Lgs. 46/14 che ora prevede l'assoggettabilità anche per gli impianti presso i quali è presente l'attività di "accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" (punto 5.6 All. VIII D.Lgs. 152/06).

La capacità massima istantanea e giornaliera di accumulo di rifiuti pericolosi richiesta è pari a 230 tonnellate

### Materie prime e rifiuti

Relativamente ai rifiuti oggetto della Comunicazione MED008, nelle integrazioni alla domanda di AIA la ditta rinuncia ai seguenti CER: 150104, 191202, 200140, 100899, 170407, 200140, 100602 (impurità da industria metalli non ferrosi e rame), 100809, 100811. Vengono

quindi modificati i quantitativi in stoccaggio massimo istantaneo ed annuale relativi ai codici rimasti. Rispetto alla vigente autorizzazione ai sensi dell'art.208 l'azienda chiede l'eliminazione del CER 100401\* e la modifica dei quantitativi massimi istantanei autorizzati alla messa in riserva.

L'azienda richiede inoltre di poter effettuare miscelazione di rifiuti al fine di elevare la percentuale di Alluminio metallico al 50%. A tal proposito sono state fornite integrazioni alla domanda di AIA il 12/03/2015, il 07/04/2015 e quindi il 14/05/2015.

Si valuta positivamente tale richiesta perché nella fattispecie aumenta la possibilità di recuperabilità del rifiuto; il gestore è comunque tenuto a fornire e mantenere tutte le garanzie richieste nella fase prescrittiva del presente atto.

#### Impatto acustico

La rumorosità ambientale, percepibile al confine aziendale e/o in prossimità dei ricettori potenzialmente esposti è correlata principalmente al funzionamento dell'impianto di aspirazione e filtrazione, dalle movimentazioni interne al capannone e dal traffico indotto dalla movimentazione delle materie prime / rifiuti e prodotti finiti.

#### Adeguamento alle MTD

Dal confronto con le MTD riportato al capitolo C2.1.8 si evidenzia il sostanziale rispetto delle MTD di settore. A tal proposito non si rilevano necessità di interventi da parte del gestore e si ritiene accettabile l'assetto impiantistico e gestionale proposto

#### Bilancio idrico

L'attività non è idroesigente; non si rilevano necessità di interventi da parte del gestore e si ritiene accettabile l'assetto impiantistico e gestionale proposto.

#### Consumi energetici

Non si rilevano necessità di interventi da parte del gestore e si ritiene accettabile l'assetto impiantistico e gestionale proposto.

#### Emissioni in atmosfera

Le emissioni produttive sono dotate di impianti di abbattimento che, se correttamente gestiti, permettono un ampio rispetto dei limiti ad oggi vigenti.

La somma delle singole potenzialità termiche degli impianti termici civili non supera le soglie previste (3 MW) pertanto non sono soggetti al Titolo I Parte Quinta D.Lgs. 152/2006 ma al rispetto delle disposizioni del Titolo II dello stesso decreto.

#### Protezione del suolo

Non si rilevano necessità di interventi da parte dell'Azienda e si ritiene accettabile l'assetto impiantistico e gestionale proposto.

**Vista la documentazione presentata, il rapporto istruttorio di ARPA di Modena e i risultati dell'istruttoria dello scrivente Servizio provinciale, si conclude che l'assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie e alla documentazione depositate agli atti presso questa Amministrazione) risulta accettabile, rispondente ai requisiti IPPC e compatibile con il territorio d'insediamento nel rispetto delle prescrizioni di cui alla successiva sezione D.**

**D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.**

**D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**

L'assetto tecnico dell'impianto a seguito della ristrutturazione impiantistica non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

**D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

D2.1 finalità

1. La Ditta Oleari & C. s.a.s. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente Sezione D. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare a Provincia di Modena, ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente e Comune di Medolla annualmente entro il 30/04 una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
  - i dati relativi al piano di monitoraggio;
  - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
  - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
  - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Provincia di Modena in accordo con la Regione Emilia Romagna. Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatordices comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) alla Provincia di Modena, all'ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente e al Comune di Medolla. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente Provincia di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'Autorità competente e ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in

materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'Autorità Competente, il Comune interessato e ARPA di Modena in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'Autorità competente e ARPA di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi, informandone l'Autorità competente.

### D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione. A tal fine, il Gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3.

### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 - Applicazione SS
Messa a regime	---	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	18000
Altezza minima (m)	---	9
Durata (h/g)	---	8
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	20
Impianto di depurazione	---	Filtro a maniche a bassa temperatura con pulizia ad aria compressa
Frequenza autocontrollo	---	annuale

### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

**I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

**Accessibilità dei punti di prelievo**

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.** L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax a Provincia di Modena, Comune di Modena e ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax a Provincia di Modena, Comune di Modena e ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni). Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. Gli impianti di abbattimento ad umido devono essere provvisti di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE**

8. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo.

Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore** successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'Autorità Competente e ad ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente **entro le 8 ore** successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;

- l'attività collegata;

- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

10. Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni).

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI**

11. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni).

12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.

13. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

#### D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione / trattamento degli scarichi di acque reflue;

2. i contatori volumetrici ove presenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta alla Provincia di Modena e all'ARPA territorialmente competente.

3. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;

4. E' consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (rete nera) e di acque meteoriche da pluviali e piazzale (rete bianca) nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.



**Quadro riassuntivo delle emissioni in corpo idrico recettore**

<b>Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti</b>	<b>Scarico domestico</b> Acque reflue domestiche	<b>Scarico acque bianche</b> meteoriche
<b>Recettore (acqua sup. /pubblica fognatura)</b>	Pubblica fognatura acque nere	Pubblica fognatura acque bianche
<b>Portata allo scarico mc/anno</b>	-	-
<b>Limiti da rispettare norma di riferimento</b>	-	-
<b>Impianto di depurazione</b>	Fossa biologica	-
<b>Frequenza autocontrollo</b>	-	-

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo;

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

**Zonizzazione acustica e limiti dell'area interessata dall'insediamento**

Classe V°	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
<b>Area prevalentemente artigianale industriale</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	5	3

*nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.*

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle emissioni sonore:

<b>Punto di misura *</b>	<b>Descrizione</b>
<b>A</b>	<b>Confine Lato est</b>
<b>B</b>	<b>Confine Lato est</b>
<b>C</b>	<b>Confine Lato nord</b>
<b>D</b>	<b>Confine Lato nord</b>

\* i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

## D2.8 gestione dei rifiuti

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di gestione di rifiuti pericolosi (punto 5.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una **capacità massima istantanea e giornaliera di accumulo di rifiuti pericolosi pari a 165 tonnellate**. Sono inoltre ammessi alla messa in riserva rifiuti non pericolosi per una **capacità massima istantanea e giornaliera di accumulo pari a 65 tonnellate**. Le attività autorizzate sono riassunte nella tabella seguente:

- operazione di messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

CODICE CER	STOCCAGGIO Istantaneo		OPERAZIONE DI RECUPERO (ALL. C PARTE IV D. LGS. 152/06)
	TON	MC	
100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose (scorie di alluminio)§	165	220	R13 MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI
<i>Stoccaggio cumulo</i>			
100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315 (scorie di alluminio)	45	60	
<i>Stoccaggio: cumulo</i>			
100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315 (colaticci di alluminio)			
<i>Stoccaggio: cumulo</i>			
100501 scorie della produzione primaria e secondaria	20	30	
<i>Stoccaggio: 20 cassoni da 1,5 mc</i>			

2. Sono consentite le attività di recupero in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e ss.mm. – D.M. 05/02/98 modificato con D.M. 186/06) come da allegato II alla presente AIA (recante prot. n. 79094 del 17/08/2009).
3. Sono inoltre autorizzate le operazioni di messa in riserva R13 e miscelazione R12 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come riassunte nella tabella seguente e sotto descritte:

Tipologia	Quantità R13 annuo	Esce R13	Rimane R4 R12	Destino R4 R12	MISCELAZIONE	CER 100316	CER 100315*	Quantitativo massimo annuo ottenibile di miscela	Codice assegnato alla miscela
<b>CER 120103</b>	2000 t	0	2000 t	R4 1600 t	no - end of waste	-	-	-	-
-	-	-	-	R12 400 t	300 t per miscelazione con CER 100316	300 t	-	600 t	CER 100316
-	-	-	-	-	100 t per miscelazione con CER 100315*	-	700 t	800 t	CER 100315*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CER 170402</b>	2000 t	1000 t	-	-	no - esce rifiuto	-	-	-	-
-	-	-	1000 t	R4 300 t	no - end of waste	-	-	-	-
-	-	-	-	R12 700 t	300 t per miscelazione con CER 100316	300 t	-	600 t	CER 100316
-	-	-	-	-	1000 t per miscelazione con CER 100315*	-	100 t	1100 t	CER 100315*

- Il gestore può ritirare il rifiuto CER 120103 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100315\* ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100315\* per il recupero sempre in procedura ordinaria.
  - Il gestore può ritirare il rifiuto CER 120103 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100316 ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100316 per il recupero sempre in procedura ordinaria.
  - Il gestore può ritirare il rifiuto CER 170402 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100315\* ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100315\* per il recupero sempre in procedura ordinaria.
  - Il gestore può ritirare il rifiuto CER 170402 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100316 ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100316 per il recupero sempre in procedura ordinaria.
4. il gestore prima di miscelare i rifiuti deve avere la certezza che tra gli stessi non possano in alcun modo svilupparsi reazioni chimiche con formazione di prodotti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e/o esplosivi. Il gestore è responsabile delle eventuali conseguenze di tale miscelazione e ne risponde nei termini di Legge anche per quanto riguarda il personale addetto e la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto è il solo ad avere le informazioni necessarie sui rifiuti. Nell'effettuare la miscelazione nei termini autorizzati il gestore solleva comunque la scrivente Amministrazione da ogni responsabilità;
  5. Qualora vi siano dubbi sulla compatibilità dei rifiuti gli stessi non dovranno essere miscelati.
  6. qualora la miscelazione avvenga tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 187 comma 2 il gestore deve garantire il rispetto delle condizioni di cui allo stesso art. 187 comma 2 punti a e c. Il gestore deve produrre ad ARPA di Modena, Provincia di Modena e Comune di Medolla **entro il 30/09/2015** una relazione tecnica in tal senso (dettagliando nel contempo le procedure utilizzate) che tenga conto delle indicazioni di cui alla D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3596 "Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del D.lgs. 205/2010, ...." pubblicato sul BUR del 13 giugno 2012.
  7. Le operazioni di miscelazione dovranno essere effettuate con procedure che garantiscano la trasparenza delle operazioni eseguite; a tal proposito il gestore deve utilizzare un "registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo dove siano registrate:
    - le tipologie dei rifiuti miscelati (codice CER, eventuali caratteristiche di pericolo dei rifiuti);
    - l'esito positivo della verifica preliminare sui rifiuti in ingresso effettuata dal Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle sostanze e delle loro caratteristiche chimico- fisiche;
    - le quantità originarie dei rifiuti miscelati, al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo trattamento finale (R4);
    - il codice CER attribuito alla miscela risultante, che dovrà essere individuato sotto la responsabilità del produttore.

Copia della pagina del "Registro di miscelazione" dovrà essere sempre allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI. Nello spazio note di formulario/scheda di movimentazione SISTRI dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata". Ogni miscela ottenuta dovrà essere registrata sul registro di miscelazione riportando la codifica del contenitore o area di stoccaggio dove verrà collocata.

8. Il gestore potrà depositare nell'area cortiliva unicamente cassoni e contenitori vuoti e puliti.
9. L'attività di messa in riserva dei rifiuti deve essere effettuata esclusivamente all'interno del capannone identificato nella planimetria agli atti (civico 19); non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti all'aperto.
10. sono ammessi all'impianto solo rifiuti allo stato solido;
11. deve essere evitata la produzione di polveri durante la movimentazione dei rifiuti e garantito un adeguato ricambio di aria all'interno del magazzino;
12. i rifiuti pericolosi devono essere stoccati separatamente da rifiuti non pericolosi e deve sempre essere possibile identificarli ad esempio attraverso etichette o stoccaggio in zone esclusive segnalate;
13. i rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. devono sempre essere individuabili e stoccati separatamente dagli altri;
14. i fusti di rifiuti devono essere conferiti ed accettati integri, sigillati ed etichettati a norma di legge; nel caso di arrivo di fusti o contenitori avariati, questi devono essere scaricati e movimentati da personale qualificato in condizioni di sicurezza; se necessario, i mezzi di trasporto e le aree interessate da sversamenti accidentali devono essere bonificate;
15. la movimentazione dei contenitori e dei cassoni contenenti i rifiuti deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rotture e/o sversamenti;
16. devono essere mantenute costantemente in perfetta efficienza le attrezzature di rapido impiego idonee allo spegnimento di incendi e focolai;
17. la codifica dei rifiuti deve avvenire seguendo la normativa vigente in materia con particolare riguardo alle certificazioni analitiche necessarie;
18. Allo scopo di rendere nota durante lo stoccaggio la natura e la pericolosità dei rifiuti, le aree e/o i recipienti, fissi o mobili di stoccaggio, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe indicanti il relativo codice CER, descrizione del rifiuto e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc);
19. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

#### D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.

#### D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le procedure definite dal sistema di gestione interno dell'azienda.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPA di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

#### D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva dovrà anticipatamente comunicarlo tramite PEC o raccomandata a/r o fax alla Provincia di Modena, all'ARPA Distretto Competente ed al Comune di Midolla con congruo anticipo. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli effettuati dall'azienda ma, il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. A.R.P.A. provvederà, comunque, ad effettuare la propria visita ispettiva programmata al fine della verifica dello stato dei luoghi, stoccaggio materie prime e rifiuti, ecc... con la cadenza prevista dal piano di monitoraggio in essere.

2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax alla Provincia di Modena, all'ARPA Distretto Competente ed al Comune di Medolla la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
  - a lasciare il sito in sicurezza;
  - a svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto della Provincia di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

### D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

#### D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

##### D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti (EoW)

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)
Ingresso di materie prime (rifiuti) in stabilimento tipologia e quantità	Quantità (pesa all'ingresso dell'impianto)	come previsto dalla norma di settore sui rifiuti	biennale	Elettronica e/o cartacea	annuale
Prodotto finito, EoW tipologia e quantità	Quantità (pesa all'ingresso dell'impianto)	ad ogni uscita	biennale	Elettronica e/o cartacea	annuale
Stato di conservazione delle aree di deposito (civico 17)	controllo visivo	Procedura interna	biennale	Elettronica e/o cartacea	-

##### D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

Il quantitativo di acqua utilizzato non è significativo.

##### D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (Trasmissione)
Consumo di energia elettrica	Contatore	Letture in continuo	biennale	Elettronica e/o cartacea	Annuale

**D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (Trasmissione)
Consumo gasolio	Fatture acquisto	mensile	Biennale	Elettronica e/o cartacea	Annuale

**D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (Trasmissione)
Portata e Concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	Vedi D2.4.1	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale
<b>Δp di pressione filtri di aspirazione</b>	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	Giornaliera	Biennale	-	-

**D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua**

Non sono presenti scarichi di acque produttive. E' sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque per usi domestici e di acque meteoriche nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Inoltre, è consentito lo scarico di acque meteoriche da pluviali e piazzale in pubblica fognatura.

**D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)
<b>gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose</b>	-	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Biennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale
<b>valutazione impatto acustico</b>	misure fonometriche (*)	Quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	Quinquennale con misure a campione se necessario	relazione tecnica (**) di tecnico competente in acustica	Quinquennale

(\*) utilizzare i punti di misura prescritti alla **Sezione D2.7**

(\*\*) Da inviare all'Autorità Competente, ARPA di Modena Distretto Competente e Comune di Medolla

**D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Rifiuti (civico 19)**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)
<b>Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero / a smaltimento / miscelazione</b>	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
<b>Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo</b>	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	---

<b>Stato di conservazione aree e sistemi di contenimento rifiuti e sistemi prevenzione emergenze ambientali</b>	Controllo visivo	giornaliero	Biennale	-	-
<b>Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti</b>	etichettatura dei contenitori e delle aree di messa in riserva e deposito temporaneo	In corrispondenza di ogni messa in deposito	Biennale	-	-
<b>Quantità di rifiuti recuperati suddivisi per codice CER</b>	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale

### D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)
<b>Verifica integrità serbatoi del gasolio (fuori terra)</b>	controllo visivo	mensile	Triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale

### D3.1.10 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	MODALITÀ DI CALCOLO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
<b>Materiale avviato al recupero rapportato al quantitativo di rifiuti in ingresso</b>	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
<b>Consumo specifico di energia elettrica per unità di prodotto in uscita dall'impianto</b>	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
<b>Consumo specifico di gasolio per autotrazione per unità di prodotto in uscita dall'impianto (EoW e rifiuto)</b>	m <sup>3</sup> /1000 mq	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale

### D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

### ***E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE***

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevanza individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno

essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella

3. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto
4. Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
  - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
  - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
  - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
  - diminuire le emissioni in atmosfera.
5. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto.
6. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.7.
7. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
8. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
9. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
10. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
11. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
12. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata alla Provincia di Modena entro i successivi 30 giorni.

Si attesta che la presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì .....

\_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_